

FONDAZIONE DELLA COMUNITA' CHIERESE

REGOLAMENTO DELLA ATTIVITA' DI EROGAZIONE ED INVESTIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DELLO STATUTO

(approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 23/11/2020)

Titolo I

PREMESSE E CRITERI GENERALI

- 1) La Fondazione, in quanto Ente Filantropico, ha lo scopo di promuovere e sostenere attività civiche, culturali, solidaristiche, di utilità sociale e di interesse collettivo, nel territorio Chierese come individuato nell'elenco allegato sotto la lettera A), mediante l'erogazione di denaro, beni, servizi e investimenti, a sostegno dei progetti che perseguano gli scopi di interesse generale individuati nel proprio statuto.
Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 4 dello statuto, ha lo scopo di normare le modalità di erogazione ivi previste.
- 2) Ogni erogazione di denaro, beni o servizi, od ogni altra attività promozionale o di sostegno non consistente in erogazioni, dovrà essere uniformata ed orientata al rispetto degli scopi statutari dell'Ente e della legge.
- 3) Nell'erogare risorse economiche, beni e servizi, e nell'effettuare investimenti, la Fondazione persegue preferibilmente i seguenti obiettivi:
 - stimolare la coprogettazione, la collaborazione e l'integrazione fra soggetti e progetti diversi, allo scopo di favorire la maggior efficacia delle azioni e dell'impiego di risorse umane ed economiche nonché al fine di sostenere l'integrazione progettuale fra diverse aree del territorio di competenza
 - incentivare e finanziare progetti ed iniziative in grado di reperire, o attivare, ulteriori risorse economiche, materiali ed umane, sia allo scopo di stimolare l'attività di ricerca di risorse da parte di enti terzi sia di moltiplicare l'impatto delle risorse messe a disposizione dalla Fondazione stessa
- 4) L'attività della Fondazione normata dal presente regolamento è ispirata ed adeguata a criteri di trasparenza, equità e indipendenza, ed uniformata alle disposizioni di legge in materia di tempo in tempo vigenti le quali, ove in contrasto con le disposizioni di seguito contenute, prevalgono sulle stesse.

Titolo II
FORME E MODALITA' DI EROGAZIONE E/O SOSTEGNO

- 5) La Fondazione persegue il proprio scopo di Ente Filantropico mediante:
- a) Erogazione di risorse economiche a fondo perduto a sostegno di progetti ed iniziative di Enti terzi
 - b) Erogazione, o messa a disposizione, di beni e/o servizi a sostegno di progetti ed iniziative di Enti Terzi
 - c) Effettuazione di investimenti a sostegno di progetti ed iniziative di Enti terzi
 - d) Svolgimento in proprio di iniziative a sostegno di progetti di Enti terzi o, in generale, per la promozione dello sviluppo nel territorio di competenza di progettualità ed iniziative di interesse generale contemplate nel proprio statuto
 - e) Concessione del patrocinio ad attività e progetti di interesse generale svolti da Enti terzi a favore del territorio chierese

Titolo III
EROGAZIONE DI RISORSE ECONOMICHE A FONDO PERDUTO E MESSA A DISPOSIZIONE DI
BENI E SERVIZI

- 6) La Fondazione, mediante l'erogazione di risorse economiche o la messa a disposizione di beni e servizi, anche sotto forma di accompagnamento alla progettazione ed alla gestione amministrativa dei progetti e di accompagnamento ed indirizzo alla coprogettazione e alla collaborazione fra soggetti diversi, cofinanzia e sostiene progetti ed iniziative di enti del Terzo settore che rispettino le finalità di interesse generale di cui al proprio Statuto.
- 7) Per l'individuazione delle iniziative e dei progetti da cofinanziare e/o sostenere, la Fondazione, salvo quanto al successivo articolo 8), opera mediante la pubblicazione di avvisi pubblici, nei quali siano specificati gli obiettivi perseguiti, i soggetti cui sono rivolti, le modalità ed i termini di applicazione, i criteri preferenziali di selezione, il valore e la proporzione del cofinanziamento o la descrizione dei beni e/o servizi messi a disposizione, le modalità ed i termini di rendicontazione
- 8) La Fondazione, a suo insindacabile giudizio, potrà altresì procedere al cofinanziamento ed al sostegno di singoli progetti ed iniziative, di particolare rilevanza, singolarmente sottoposti alla propria attenzione da parte di soggetti terzi, anche al di fuori delle procedure di cui all'articolo 7), con le forme ed i tempi che meglio riterrà opportuni, sempre nel rispetto delle finalità di interesse generale di cui al proprio Statuto. Essa, inoltre, riconoscendo le forme di azione e partecipazione civile costituite in forma non

giuridicamente strutturata, quali i gruppi informali, i comitati, i patti di collaborazione, i tavoli di confronto e simili, può intraprendere nei loro confronti attività di sostegno, accompagnamento e confronto nelle forme che di volta in volta riterrà opportune.

- 9) Nel dare pubblicità alle iniziative di cui all'articolo 7) la Fondazione, oltre ad essere tenuta ad utilizzare il proprio sito istituzionale, è libera di scegliere forme e mezzi che meglio riterrà opportuni, anche per raggiungere selezionate categorie di soggetti destinatari.
- 10) La Fondazione, per la selezione dei progetti ed iniziative da cofinanziare e/o sostenere per il tramite della procedura di cui all'articolo 7), potrà operare tramite apposite commissioni valutatrici designate dal Consiglio di Amministrazione o ad opera del Consiglio stesso. Alle commissioni valutatrici potranno partecipare anche soggetti non facenti parte del Consiglio di Amministrazione, individuati da quest'ultimo in base a particolari competenze, purché non in conflitto di interessi con soggetti che hanno risposto all'avviso. Il Consiglio, liberamente, stabilirà il numero e la composizione delle Commissioni, ed assegnerà tempi ed indirizzi per la conclusione della selezione.
- 11) Le scelte operate dalla Fondazione nell'individuazione dei progetti e/o delle iniziative assegnatari dei propri sostegni economici o in beni e servizi sono insindacabili.
- 12) L'erogazione di contributi per il cofinanziamento di iniziative e/o progetti, nonché la messa a disposizione degli stessi di beni, servizi ed investimenti, è di norma soggetta ad obbligo di rendicontazione, pena la decadenza dal beneficio concesso. L'avviso di cui all'articolo 7), o la comunicazione con la quale viene comunicata l'intenzione di procedere ai sensi dell'articolo 8), contengono le norme cui è soggetta la rendicontazione.
Esse individuano le spese ammissibili e le modalità, anche formali, con le quali dovranno essere trasmesse alla Fondazione le relative pezze giustificative, l'ammissibilità dei costi in kind e l'eventuale valorizzazione del lavoro prestato da volontari, la necessità della regolarità fiscale e contributiva e tutto ciò che il Consiglio di Amministrazione riterrà utile, opportuno o necessario.

Titolo IV

EFFETTUAZIONE DI INVESTIMENTI

- 13) Allo scopo di perseguire le proprie finalità di interesse generale mediante iniziative svolte in proprio e/o di sostenere progetti ed iniziative svolti da enti terzi nel territorio di competenza, la Fondazione potrà effettuare investimenti in beni materiali ed

immateriale il cui uso o la cui utilità si protragga nel tempo, nonché concederne l'uso agli enti terzi stessi.

- 14) La proprietà, anche intellettuale, degli investimenti potrà, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, essere mantenuta in capo alla Fondazione o trasferita a favore dei soggetti promotori o gestori delle iniziative e/o dei progetti che con gli stessi si intendono sostenere.
- 15) Ove l'investimento faccia parte del contributo che la Fondazione mette a disposizione di iniziative e/o progetti di cui al precedente articolo 7), la sua natura ed entità, e la modalità di utilizzo e/o fruizione, saranno resi noti nell'ambito delle informazioni fornite secondo quanto stabilito allo stesso articolo

Titolo V

SVOLGIMENTO IN PROPRIO DI INIZIATIVE

- 16) La Fondazione, nel perseguimento delle proprie finalità di interesse generale, ed a favore del territorio di competenza, potrà svolgere in proprio iniziative, attività e progetti sia con carattere di utilità promozionale generale, sia con finalità di sostegno sussidiario esterno o di integrazione di specifiche progettualità che enti terzi stiano conducendo.
- 17) Parimenti la Fondazione, con le medesime modalità di cui all'articolo 7), potrà promuovere e/o finanziare, o cofinanziare, percorsi formativi qualificanti o riqualificanti, personali o collettivi, borse di studio, stage lavorativi e simili

Titolo VI

CONCESSIONE DI PATROCINIO

- 18) La Fondazione, ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, può concedere il proprio patrocinio ad iniziative e/o progetti le cui finalità siano conformi agli scopi di interesse generale di cui al proprio statuto, gestiti o sostenuti da enti terzi che ne facciano esplicita richiesta
- 19) La concessione del patrocinio, ove non accompagnata da specifica diversa determinazione della Fondazione, non comporta alcuna erogazione di risorse economiche, beni o servizi da parte della stessa

- 20) I richiedenti patrocinio devono recapitare al Consiglio di Amministrazione, con anticipo non inferiore a 15 giorni antecedenti alla data utile per il rilascio, richiesta scritta contenente descrizione della attività o del progetto per cui lo stesso è richiesto. Dalla descrizione dell'attività o del progetto debbono evincersi gli elementi necessari per una completa e corretta valutazione da parte del Consiglio stesso. Ove il Consiglio lo ritenga opportuno, anche al fine di approfondire la conoscenza delle attività che si svolgono sul territorio di competenza e di promuovere sullo stesso la conoscenza della Fondazione, potrà richiedere un colloquio preliminare con i richiedenti.
- 21) Nel concedere il patrocinio il Consiglio di Amministrazione potrà imporre termini e condizioni che il beneficiario dovrà rispettare, pena la revoca del medesimo

Titolo VII

ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI

- 22) La Fondazione, nel rispetto dello Statuto e delle leggi di tempo in tempo vigenti ed al solo fine di perseguire il proprio scopo sociale, individua azioni e strategie per la raccolta di risorse economiche da parte di donatori singoli o istituzionali, sia per sostenere i progetti che riterrà di individuare secondo quanto previsto dal presente regolamento sia per sostenere i costi generali di funzionamento dell'Ente nell'ottica della sostenibilità di lungo periodo.
- 23) Potranno essere attivate raccolte di risorse destinate ad uno specifico progetto o iniziativa; in tal caso la Fondazione procederà alla costituzione di fondi separati con vincolo di destinazione, cui i donatori potranno far confluire le proprie erogazioni. Dal bilancio della Fondazione, e dagli altri documenti che la stessa produrrà al fine di rendere pubblica la gestione delle proprie risorse, dovranno risultare con chiarezza l'entità della raccolta e della destinazione delle risorse al progetto o all'iniziativa.

Titolo VIII

NORME GENERALI: USO DEL MARCHIO, PUBBLICITA' E ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO, NORME FINALI E TRANSITORIE

- 24) In caso di sostegno da parte della Fondazione ai sensi dei titoli III e IV, e di concessione del patrocinio ai sensi del titolo VI, ciascun beneficiario è tenuto a darne l'evidenza che di volta in volta verrà richiesta per il tramite delle relative comunicazioni di concessione, anche mediante utilizzo del marchio della Fondazione.

L'utilizzo del marchio può avvenire unicamente nel contesto oggettivo e temporale cui la concessione si riferisce, ed è soggetto alle indicazioni tecniche e grafiche impartite dalla Fondazione

- 25) Ciascun beneficiario dovrà espressamente dichiarare di conoscere, accettare e rispettare, incondizionatamente, il contenuto del presente regolamento
- 26) Il presente regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione e portato a conoscenza, anche con altri mezzi, di ciascun destinatario. Il riferimento alla sua reperibilità sul sito istituzionale contenuto nelle comunicazioni ai beneficiari vale come trasmissione del medesimo.
- 27) Il presente regolamento, e sue eventuali modifiche od integrazioni, sono approvati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione nelle forme previste dallo Statuto